



PROT. N. **1931** MAN/PM

DA CITARE NELLA RISPOSTA

RISPOSTA AL N.

OGGETTO: Assoggettabilità all'imposta di bollo
degli atti emanati dalle Camere di commercio
in relazione alla loro attività certificativa per l'estero

Alle
Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura – Uffici estero
LORO SEDI

AREA PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL
COMMERCIO ESTERO

Il Dirigente

A seguito dei quesiti posti da alcune Camere di commercio in merito all'applicazione del bollo su alcuni documenti richiesti dagli operatori per l'esportazione delle merci, si comunica che sui seguenti atti non va applicata l'imposta di bollo:

Visto per deposito

Viene apposto, su richiesta della ditta, su documenti commerciali da inviare all'estero;

Visto di conformità di firma


Autentica la firma del legale rappresentante, apposta su una dichiarazione di natura merceologica o commerciale rilasciata su carta intestata della ditta;

Visto congruità prezzi

Viene richiesto da alcuni paesi ai fini doganali. E' apposto sulle fatture per l'esportazione da parte della Camera di commercio con modalità diverse per ciascuna Camera, tenuto conto che allo stato non vi è alcuna norma al riguardo da parte del Ministero dell'Industria;

Attestato di libera vendita

Viene emesso, su richiesta dell'operatore, il quale deve dimostrare in un paese straniero che i propri prodotti sono commercializzati sul territorio nazionale. Ricorre spesso per i prodotti sanitari o alimentari per ottenere l'autorizzazione a commercializzare in un determinato Stato la propria merce. La Camera di commercio rilascia l'attestato su istanza scritta della ditta in cui dichiara e sottoscrive che il prodotto in questione è normalmente venduto in Italia. Per il rilascio l'impresa deve presentare copia di fatture recenti di vendita in Italia del prodotto.



Infatti, l'articolo 3 della Tariffa dell'imposta di bollo stabilisce che scontano tale imposta le istanze, petizioni, ricorsi e le relative memorie dirette agli uffici e organi dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

L'articolo 4 della medesima Tariffa prevede il medesimo obbligo per "gli atti e i provvedimenti... degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri" e quindi la norma riguarda le Camere di commercio solo per le istanze e i provvedimenti emessi in relazione alla tenuta di un pubblico registro.

Nel caso dei provvedimenti sopra richiamati, infatti, si rileva che essi non sono emessi dalle Camere di commercio in connessione alla tenuta di un pubblico registro in quanto l'attività della Camera, in nessuna delle ipotesi descritte, presenta alcun collegamento con elenchi o registri camerati.

Il Ministero dell'Industria con circolare n. 3260/c del 14 novembre 1991 aveva già chiarito che alle richieste di assegnazione del codice meccanografico e alle possibili interrogazioni della banca dati "non si applica l'imposta di bollo" in quanto tale "banca dati" non riveste la natura giuridica di "pubblico registro".

Si ritiene, pertanto, che né le istanze né i provvedimenti della Camera di commercio sopra richiamati debbano assolvere l'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 642.

Distinti saluti.



(Romano Manoni)